

Allegato 1

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.N. 241/90 E S.M.I. E DELL'ART. 10 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONCAMERE EMILIA - ROMAGNA 2021/2025 PER L'ATTUAZIONE DI ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI CATEGORIE DI IMPRESE IN DIFFICOLTA' A CAUSA DELLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

fra

Il Sig., il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379), d'ora in avanti denominata Regione, come da provvedimento della Giunta Regionale n. _____ in data _____;

e

il Signor(Presidente), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto di Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia-Romagna (P.IVA 02294450370), d'ora in avanti denominata Unioncamere, a ciò delegato;

premessi che

- è stato sottoscritto il 21 dicembre 2020 tra la Regione e Unioncamere l'Accordo di Programma Quadro, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.1841 del 7/12/2020;
- tale accordo, all'art. 10, stabilisce che Regione Emilia-Romagna e Unioncamere convengono sulla necessità di collaborare per sostenere l'attuazione di misure volte a ridurre l'impatto sui conti delle imprese delle misure rese necessarie dalla pandemia e per favorire il sostegno alla ripresa dell'attività aziendale e degli investimenti e che allo scopo di dare attuazione alle attività e misure previste dall'accordo quadro, quando necessario, le parti definiscono un'apposita convenzione;
- l'Accordo di Programma Quadro, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.1841 del 7/12/2020 nonché la presente Convenzione sono definite in ossequio all'art. 15 della L.N. 241/90 e s.m.i.;
- con convenzione tra Regione e Unioncamere, sottoscritta in data 7 gennaio 2021, 7285.U(repertorio RPI n. 3 stessa data), di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1967/2020, si è convenuto di attuare tramite il sistema camerale una prima misura di ristori e nello specifico il "bando per il sostegno ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti

e similari) dell'Emilia-Romagna" con le risorse rese disponibili al bilancio regionale in base all'art. 22 del DL 30 novembre 2020, n. 157;

- la gestione del suddetto bando, secondo le modalità disciplinate con gli atti sopra elencati, si è dimostrata particolarmente efficace ed efficiente;
- il perdurare della crisi economica dovuta agli effetti diretti ed indiretti dell'emergenza pandemica in atto, rende opportuno proseguire il percorso collaborativo intrapreso, nella gestione dei nuovi strumenti di sostegno alle imprese, oggetto della presente convenzione;

tenuto conto che

- E' stato approvato il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n.41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19";
- Il suddetto Decreto Legge stabilisce all'art. Art. 27 che l'art. 32 quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per l'anno 2021 è assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19;
- Le risorse che il suddetto Decreto-legge, in base al riparto previsto nel sopracitato articolo 27, assegna alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2021 ammontano ad € 9.350.000,00;
- L'art. 4-bis della L.R. n.2 del 6 aprile 2021, autorizza la Regione, per l'anno 2021, a concedere contributi alle imprese che esercitano attività di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, di gelateria e pasticceria, di ristorazione su treni e navi e di fornitura di pasti preparati (catering per eventi, nel limite di spesa di € 4.000.000,00;
- L'Art. 8 della L.R. n.2 del 6 aprile 2021, prevede che la Regione si possa avvalere di un supporto per l'assistenza tecnica, per l'attuazione di misure di sostegno alle imprese penalizzate dalla crisi pandemica, tramite convenzione con Unioncamere, determinando le risorse disponibili a tale fine;

considerato che

- Si è reso necessario definire modalità operative di assegnazione ed erogazione delle risorse sopra richiamate;
- La Regione Emilia-Romagna ha identificato le categorie

di imprese beneficiarie, sulla base delle disposizioni del DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n.41 e della L.R. n.2 del 6 aprile 2021, nonché i parametri necessari alla determinazione del ristoro economico per le singole categorie, individuando specifiche misure per ogni categoria, come da Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

- Regione Emilia-Romagna e Unioncamere, in qualità di ente intermedio che può agire anche per il tramite delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna, ha concordato che il sistema camerale procederà a definire, approvare e gestire il bando per l'erogazione dei contributi imprese, quale ristoro economico a fronte delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza da covid-19, nel rispetto di quanto definito all'Allegato A), sopra citato;

Tutto ciò premesso, Regione ed Unioncamere, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, in attuazione dell'art. 10 dell'accordo quadro sopracitato e dell'art. 15 della Legge n. 241/90 e succ. mod., ha per oggetto la gestione del bando finalizzato alla concessione di contributi alle imprese e soggetti economici individuati nell'Allegato A) alla presente, quale ristoro a fronte delle difficoltà economiche derivanti dalla emergenza da covid-19.

ARTICOLO 2 CRITERI E MODALITA' DI GESTIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

La Regione Emilia-Romagna, secondo gli indirizzi contenuti nel DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n.41 e nella L.R. n.2 del 6 aprile 2021, richiamati in premessa, ha identificato i settori e definito i requisiti ed i criteri di selezione dei beneficiari del contributo, nonché la misura dei contributi stessi, così come specificati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Unioncamere procederà all'approvazione, pubblicazione e gestione del bando afferente alle misure di sostegno in argomento, recependo i requisiti ed i criteri non modificabili stabiliti nell'allegato A).

Gli aspetti non definiti nel predetto Allegato A) saranno definiti da Unioncamere, anche in accordo con le Camere di commercio, nel rispetto delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato, privacy, regolarità contributiva.

A tal fine Unioncamere, in collaborazione con le Camere di commercio competenti per territorio, si impegna a:

- a. pubblicare il bando entro (30 giorni) dalla sottoscrizione della convenzione;
- b. gestire la ricezione delle domande di contributo su propria piattaforma digitale;
- c. predisporre un sistema di assistenza agli interessati per informazioni sul bando e presentazione delle istanze;
- d. effettuare l'istruttoria delle domande presentate con una selezione di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998. Ai fini dell'ammissione e dell'erogazione dei contributi in esame, detta valutazione è finalizzata alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande ed al mero controllo della qualifica del beneficiario e dei requisiti di ammissibilità per l'accesso ai contributi. Le dichiarazioni sostitutive di notorietà saranno oggetto di verifica successiva a campione dopo l'erogazione dei contributi con le modalità di cui all'art. 5;
- e. inviare alla Regione una relazione contenente l'elenco delle imprese la cui domanda sarà stata regolarmente ammessa ai sensi del bando, con l'indicazione degli importi dei relativi contributi provvisoriamente destinati alle imprese a seguito della verifica di compatibilità con i limiti di entità del contributo stesso stabiliti dal bando misura per misura;
- f. inviare alla Regione la rendicontazione delle eventuali risorse residue, definite dopo le verifiche di cui alla suddetta lettera e), al fine di assumere il provvedimento di propria competenza di cui al paragrafo "Condizioni generali" dell'Allegato A), per la determinazione definitiva dell'entità dei contributi spettanti alle imprese misura per misura;
- g. approvare gli atti di concessione e liquidazione ai beneficiari ammessi a contributo entro il termine massimo del 30 settembre;

ARTICOLO 3 RAPPORTI FINANZIARI

La Regione Emilia-Romagna si impegna a trasferire a Unioncamere Emilia-Romagna, quale ente intermedio che può agire anche per il tramite delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, le risorse derivanti dal DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n.41, pari ad € 9.350.000,00 e le risorse

derivanti dalla L.R. n.2 del 6 aprile 2021, pari ad €4.000.000,00 per un totale di euro 13.350.000,00, per la concessione ed erogazione dei contributi ai beneficiari.

Tali risorse saranno conferite al Fondo Unico costituito presso Unioncamere, gestore dello stesso.

L'80% delle suddette risorse saranno trasferite ad Unioncamere entro la data di chiusura del bando.

Il restante 20% sarà trasferito ad Unioncamere entro 15 giorni dalla data del provvedimento della Regione, di cui al precedente art. 2 lett. f, di determinazione definitiva dei contributi riconosciuti alle imprese, misura per misura.

La Regione si impegna altresì a trasferire a Unioncamere un importo forfettario di € 62.220,00 per la copertura dei costi vivi da sostenere per l'intero ciclo di gestione del bando, ed in particolare per:

- accesso standard alla piattaforma ReStart;
- configurazione del bando e sulla piattaforma di front-end ReStart;
- configurazione del bando sulla piattaforma back-office AGEF Unioncamere;
- servizi di assistenza all'utenza per l'utilizzo della piattaforma: Contact Center dedicato;
- supporto all'automazione per l'ottimizzazione dei tempi della fase istruttoria.

Tali risorse, pari a € 62.220,00, per la copertura dei costi vivi sopra richiamati, saranno conferite al Fondo Unico costituito presso Unioncamere, gestore dello stesso, con le seguenti modalità:

- L'80% saranno trasferite ad Unioncamere entro la data di chiusura del bando.
- Il restante 20% sarà trasferito ad Unioncamere entro 15 giorni dalla data del provvedimento della Regione, di cui al precedente art. 2 lett. f, di determinazione definitiva dei contributi riconosciuti alle imprese, misura per misura.

Unioncamere si impegna a svolgere tutte le attività connesse all'approvazione e la gestione del bando in esame.

Unioncamere è individuata come soggetto gestore delle risorse regionali che saranno conferite per l'attuazione della presente convenzione.

Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di erogazione dei contributi alle imprese, a seguito della verifica di regolarità contributiva delle imprese ammesse, Unioncamere si impegna altresì a fornire alla Regione una

rendicontazione sull'utilizzo delle risorse regionali messe a disposizione per le misure di sostegno oggetto della presente convenzione, comprensiva dell'elenco dei beneficiari e dei contributi effettivamente erogati. Tale rendicontazione dovrà, altresì, indicare un resoconto dei costi vivi sostenuti per la gestione del bando, sopra elencati.

Unioncamere si impegna a restituire alla Regione Emilia-Romagna le risorse non erogate alle imprese beneficiarie, qualora le risorse effettivamente erogate, documentate secondo quanto stabilito nel presente articolo risultassero inferiori alle risorse trasferite.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria a dimostrare le attività effettivamente svolte.

ARTICOLO 4 DURATA DEL PROTOCOLLO

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata fino al completamento delle attività previste all'art. 1.

ARTICOLO 5 CONTROLLI SULLE IMPRESE AMMESSE

La Regione Emilia-Romagna e Unioncamere, con il supporto delle Camere di commercio, collaboreranno in base ad un programma condiviso di attività, nell'effettuazione dei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e in tutti i casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti alle imprese per la concessione dei contributi.

ARTICOLO 6 VERIFICHE SULL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

La Regione Emilia-Romagna si riserva la possibilità di effettuare verifiche sulla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, in qualsiasi momento, in particolare attraverso: incontri di verifica, richiesta di relazioni sullo stato di avanzamento delle procedure e della spesa, richieste di atti e della necessaria documentazione.

Unioncamere si impegna a rendere disponibile presso le rispettive sedi la documentazione relativa alle concessioni, erogazioni ed eventuali successivi provvedimenti di revoca nei confronti dei beneficiari dei contributi.

ARTICOLO 7
PROPRIETA' DEI RISULTATI

I documenti contenenti le risultanze delle attività delle parti firmatarie della presente convenzione saranno di proprietà congiunta di entrambe, che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali.

ARTICOLO 8
RESPONSABILITA'

I sottoscrittori, pur impegnandosi ad utilizzare la dovuta diligenza nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, si sollevano reciprocamente da qualsivoglia responsabilità derivante da erronea interpretazione ed utilizzo dei dati qui richiamati.

ARTICOLO 9
RISERVATEZZA

I dati personali, raccolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione sono trattati dai sottoscrittori nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.Lgs. n. 196/2003.

Unioncamere Emilia-Romagna assume la qualifica di Titolare del trattamento dei dati e si impegna a rispettare le disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche e ad assicurare in qualunque momento l'esercizio dei diritti di cui all'art. 17 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.

ARTICOLO 10
DOMICILIO LEGALE E FISCALE

Agli effetti amministrativi e giudiziari la Regione dichiara il proprio domicilio in Bologna - Viale Aldo Moro n. 52; Unioncamere dichiara il proprio domicilio legale e fiscale in Bologna - Viale Aldo Moro n. 62.

ARTICOLO 11
NORME REGOLATRICI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni dell'accordo di Programma Quadro, di cui alla deliberazione di Giunta regionale approvata con deliberazione di Giunta regionale n. GPG/2020/1960, richiamata in premessa.

ARTICOLO 12
RAPPORTO TRA LE PARTI

La presente convenzione è esente da registrazione fino al

caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Titolo 1° del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al 8/8 pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione, giusto il disposto dell'art. 39 del citato D.P.R. n. 131/1986.

Unioncamere Emilia-Romagna provvederà ad assolvere l'imposta di bollo quando dovuta.

ARTICOLO 13

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione, si applicano le disposizioni previste dall'art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Letto e sottoscritto digitalmente per accettazione

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

PER UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA
